



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA
Via Farini n. 1 – 40124 Bologna

Prot. 655/11-13

Al Sig. Presidente della Camera Penale di:

**BOLOGNA
RIMINI
ROMAGNA
FERRARESE
MODENA
REGGIO EMILIA
PARMA
PIACENZA**

Riscontro le Vs. richieste trasmesse dalla Presidente della Camera Penale di Bologna, pervenutemi in data 8 marzo c.a..

Quanto al punto 1.

Disponnò, in conformità alla Vs. richiesta, l'ampliamento dell'orario della Cancelleria Centrale di un'ora.

Sicchè, nei giorni di udienza, cioè di Martedì e Giovedì, l'orario sarà dalle 8.30 alle 11.30, mentre, negli altri giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 12.

La riduzione delle ore di apertura al pubblico della Cancelleria Centrale, disposta naturalmente per un periodo transitorio, è motivata dalla riduzione del personale di cancelleria in servizio ed in particolare, dalla destinazione di due sole unità operative a quel servizio, in precedenza espletato da cinque dipendenti.

In particolare, presso la stessa cancelleria risultano pendenti "de facto", in quanto non ancora registrati, ben 1631 procedimenti di cui ben 122 di liberazioni anticipate di detenuti.

Inoltre, a causa del trasloco del Tribunale in Via Farini, il personale ha maturato ben 176 giorni di congedo di cui beneficiare entro Giugno c.a..

Tanto ho comunicato al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Quanto al punto 2.

La "consultazione" dei fascicoli, sempre che si tratti di procedimenti giurisdizionalizzati, è sempre possibile presso l'unica Cancelleria Centrale al primo piano, nelle ore innanzi indicate.

Nei giorni di udienza l'orario di detta Cancelleria è dalle 8.30 alle 11.30.

Fino alla "messa a regime" delle disposizioni che, su mia richiesta, darà il Provveditore Regionale alle Direzioni degli Istituti di pena e U.E.P.E., si potranno consultare i fascicoli

fino alle 9.15 presso detta Cancelleria, sempre a condizione che non siano nella disponibilità del Magistrato Relatore per l'aggiornamento della relazione o del Procuratore Generale.

Quanto al punto 3.

Fermo il disposto dell'art. 127 c.p.p. anche per le produzioni documentali, ed apprezzata la nota del 24/3/2011 della locale Procura Generale, "come aderente, in linea generale, alle esigenze di una completa e rispettosa dialettica procedimentale, la possibilità per la parte pubblica, di conoscere con tempestività le produzioni difensive, nell'ambito delle varie tipologie dei percorsi di sorveglianza", si ritiene possibile la produzione in udienza dei soli atti e documenti datati nei 5 giorni prima dell'udienza, trattandosi di atti sopravvenuti. Resta dunque logicamente confermato il libero apprezzamento del Collegio, nonché l'esclusione della produzione in udienza di relazioni di C.T.P. irrelate a C.T.U.. Infine, si assicurano le udienze in carcere ai detenuti per reclami o doglianze.

Distinti saluti.

Bologna, 7/4/2011.



**IL PRESIDENTE
Francesco MAISTO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maisto".